

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1972, N. 20

**Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10,
concernente «modifiche ed integrazioni alle norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale»^{1 2}**

Art. 1

³

Art. 2

⁴

Art. 3

⁵

Art. 4

⁶

¹ In B.U. 27 dicembre 1972, n. 58 – Numero Straordinario.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

³ Abroga il secondo comma dell'art. 10 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

⁴ Sostituisce il terzo comma dell'art. 16 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10 con effetto dalla stessa data indicata dal primo comma del medesimo articolo 16.

⁵ Sostituisce l'art. 21 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

Art. 5

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano, con effetto retroattivo, nei confronti degli aventi causa dei dipendenti regionali deceduti in attività di servizio posteriormente al 1° gennaio 1966.

Art. 6

7

Art. 7

8

Art. 8

9

Art. 9

Nei casi di collocamento a riposo con conseguimento di pensione con i benefici previsti dall'articolo 59 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, l'Amministrazione regionale versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti

⁶ Sostituisce l'art. 27 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

⁷ Sostituisce il primo comma dell'art. 51 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

⁸ Sostituisce il primo comma dell'art. 52 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

⁹ Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 53 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

degli enti locali il corrispondente valore capitale determinato con i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del Tesoro 12 gennaio 1972, concernente la determinazione del valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, intendendosi sostituita la data del 30 ottobre 1971 con quella del 29 aprile 1972.

Per le pensioni relative a cessazioni dal servizio a partire dal 29 aprile 1972 e che non siano più vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il valore capitale predetto è pari all'importo dei benefici corrisposti durante la vigenza della pensione.

¹⁰

Art. 10

All'onere di lire 15.400.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 11

La presente legge ha effetto dal 29 aprile 1972 per quanto non diversamente disposto con gli articoli precedenti o con quelli modificati della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, ed è applicabile anche al Personale

¹⁰ Abroga il sesto comma dell'art. 59 della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

collocato a riposo successivamente alla data del 28 aprile 1972.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.